

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Rischi Diversi (Incendio, esplosione, implosione, scoppio e azione del fulmine; Furto e rapina; Fenomeni atmosferici e naturali, compreso inondazioni, alluvioni e allagamenti; Eventi sociopolitici; Atti vandalici) DEI VEICOLI AZIENDALI PER IL PERIODO DI MESI 12.

CIG A03531569B

Sezione I - Assicurazione Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Rischi Diversi (Incendio, esplosione, implosione, scoppio e azione del fulmine; Furto e rapina; Fenomeni atmosferici e naturali, compreso inondazioni, alluvioni e allagamenti; Eventi sociopolitici; Atti vandalici).

1. Garanzie minime

Come per legge, compreso la responsabilità civile per danni a terzi trasportati, ovunque trasportati e qualunque sia il titolo o il motivo in base al quale viene effettuato il trasporto.

2. Estensioni di garanzia

- A. Uso di mezzi meccanici, in base alle dotazioni proprie e all'uso specifico del veicolo, anche in relazione a quanto riportato nelle carte di circolazione.
- B. Danni a cose di terzi trasportate conseguenti a sinistro riguardante le garanzie prestate, esclusi denaro e preziosi.
- C. Responsabilità civile dei trasportati per danni a terzi.
- D. Ricorso di terzi a seguito di incendio, scoppio, implosione o esplosione del veicolo assicurato.
- E. Tutela legale del Contraente, del conducente e dei terzi trasportati.

3. Forma tariffaria

- Autovetture, motocicli e ciclomotori: bonus/malus.
- Tutti gli altri veicoli: premio fisso.

4. Limiti di risarcimento

- A. Massimale per tutti i veicoli assicurati: € 7.750.000,00 (di cui € 6.450.000,00 per danni a persone ed € 1.300.000,00 per danni a cose).
- B. Sottolimito per garanzia "Carico e scarico con mezzi meccanici": € 1.000.000,00.
- C. Sottolimito per garanzia "Ricorso dei vicini a causa di incendio": € 250.000,00 con una franchigia di € 500,00.

Ove occorra, fermo restando il massimale complessivo di cui alla precedente lettera A), il massimale non impegnato per i danni a cose verrà riversato sui danni a persone e, viceversa, il massimale non impegnato per i danni a persone verrà riversato sui danni a cose.

5. Condizione speciale carico e scarico con mezzi meccanici

La Compagnia assicuratrice, nei limiti del massimale di cui al precedente art. 4, lettera B), si obbliga a tenere indenne l'assicurato delle somme (capitale, interessi e spese) che questi sia tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi e dei quali sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, in relazione alla esecuzione delle operazioni di carico o scarico eseguite con mezzi e dispositivi meccanici installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

sede legale: Strada Esterna Mangilli a.c. 70033 Corato (Ba)
tel 080.6190414 - pec sanb@pec.it - p.iva 07698630725 - REA BA-575480

Detta garanzia non copre i danni causati da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo.

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:

- A. tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dalla assicurazione;
- B. il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, delle persone indicate sub A), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con loro o siano a loro carico, in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- C. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità limitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla precedente lettera B).

6. Rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice

La Compagnia assicuratrice, per le somme pagate in conseguenza della inopponibilità al terzo danneggiato di eccezioni previste dalle condizioni generali di assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa:

1. nei confronti del Contraente, del proprietario, del locatario e del conducente del veicolo assicurato nei seguenti casi:
 - a. danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b. sinistro causato da veicolo guidato da una persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, anche quando tale situazione sia stata sanzionata ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive mm. ii.;
 - c. se il conducente del veicolo si trova con la patente scaduta per la quale abbia già richiesto il rinnovo, attestato da idonea certificazione;
 - d. se il conducente del veicolo si trova con la patente scaduta ma può dimostrare che, comunque, ha diritto al suo rinnovo.
2. nei confronti del Contraente o del proprietario del veicolo assicurato nei seguenti casi:
 - a. se è stata omessa la revisione del veicolo nei termini stabiliti dalle vigenti norme;
 - b. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo ai sensi delle vigenti norme.

La presente condizione perde di efficacia nel caso in cui il Contraente, il proprietario o il locatario del veicolo assicurato fossero stati a conoscenza, prima del sinistro, delle cause che avrebbero determinato il diritto all'azione di rivalsa da parte della Compagnia.

7. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente "capitolato" si rinvia alle vigenti norme di legge.

Sezione II -Assicurazione rischi diversi

8. Garanzie minime

- Incendio, esplosione, implosione, scoppio e azione del fulmine.
- Furto e rapina.
- Fenomeni atmosferici e naturali, compreso inondazioni, alluvioni e allagamenti.
- Eventi socio-politici.
- Atti vandalici.

9. Aggiornamento somma assicurata

A ogni scadenza annuale, la Compagnia assicuratrice provvederà ad aggiornare la somma assicurata per incendio e furto in base alle quotazioni pubblicate da "EUROTAX" o da altra "fonte" ritenuta idonea dalla stessa Compagnia da comunicare al Contraente.

10. Scoperto

10% (dieci per cento) con un minimo non indennizzabile di € 500,00.

Condizioni valide per entrambe le sezioni.

11. Condizioni particolari di polizza

Si precisa che il presente Capitolato, sottoscritto dalle parti, diverrà parte integrante e sostanziale della polizza a stipularsi. In ogni caso le condizioni del capitolato prevalgono su quelle riportate e/o richiamate in polizza.

12. Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni tra le parti saranno considerate valide ed efficaci quando vengano effettuate a mezzo telefax, PEC CERTIFICATA, raccomandata, consegna a mano, servizio di posta celere, corriere, telegramma o con qualsiasi altro mezzo che consenta di attestarne il mittente, il destinatario, la data e il contenuto.

13. Durata del contratto

Il contratto viene stipulato con effetto dalle ore 24.00 del 20/12/2023 e scadenza alle ore 24.00 del 20/12/2024; si esclude il rinnovo tacito del contratto.

14. Pagamento del premio/Termine di rispetto

Il pagamento del premio avverrà in rata unica anticipata. Per il pagamento delle rate di premio, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di decorrenza della garanzia.

Parimenti, per il pagamento delle rate di premio successive alla prima, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di scadenza contrattuale.

Il mancato pagamento del premio nel "termine di rispetto" stabilito innanzi, comporta l'automatica sospensione della assicurazione dalle ore 24.00 del giorno di scadenza di tale "termine" fino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato; si precisa che, a seguito di tardivo pagamento del premio, l'assicurazione torna a operare per i sinistri avvenuti dopo le ore 24.00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento ma non per quelli avvenuti durante il periodo di temporanea sospensione della assicurazione.

15. Regolazione premio complessivo di polizza

Il premio relativo alla presente assicurazione, convenuto in base a elementi variabili (veicoli assicurati per i giorni di effettiva copertura), viene anticipato - in via provvisoria - all'inizio di ogni annualità assicurativa o diverso periodo indicato in polizza e viene regolato - in via definitiva - alla fine dell'annualità o del diverso periodo considerati.

Le differenze risultanti a favore della Compagnia assicuratrice devono essere pagate dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della "appendice" di regolazione mentre quelle a favore del Contraente devono essere saldate dall'Assicuratore al rilascio della "appendice" di regolazione.

Se il Contraente non adempie nei termini anzidetti, la Compagnia assicuratrice, mediante atto formale di messa in mora, può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, decorso il quale, se il Contraente non ha ancora adempiuto:

- a. il premio anticipato per il periodo assicurativo in corso viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo per il quale non ha avuto luogo la regolazione;
- b. la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 della data di scadenza del termine fissato dalla Compagnia assicuratrice fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente avrà adempiuto ai suoi obblighi;
- c. la Compagnia assicuratrice, con un preavviso di ulteriori 30 giorni, e fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto.

16. Revisione dei premi unitari

Il premio inizialmente stabilito per ogni singolo veicolo è soggetto a revisione, in aumento o in diminuzione, nei seguenti casi:

- a. applicazione del "bonus" o del "pejus" per i veicoli assicurati con la forma tariffaria del "bonus malus";
- b. aggiornamento della somma assicurata per incendio, furto e rischi diversi.
- c. al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della

sede legale: Strada Esterna Mangilli a.c. 70033 Corato (Ba)
tel 080.6190414 - pec sanb@pec.it - p.iva 07698630725 - REA BA-575480

formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

A esclusione dei suddetti casi, il premio inizialmente stabilito per ogni singolo veicolo non è soggetto a revisione.

17. Termine per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro, la denuncia all'Assicuratore, in deroga all'art. 1913 del C.C., deve essere presentata nel termine di 30 giorni dalla data in cui l'Ufficio preposto del Contraente ne viene a conoscenza e, in caso di ritardo, vale il disposto di cui all'art. 1915 del C.C.

18. Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del codice da costituirsi con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

19. Direttore dell'esecuzione

Prima dell'esecuzione del contratto SANB SpA provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria

20. Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

21. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

22. Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

23. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Compagnia assicuratrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm. ii. e, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento agli anzidetti obblighi di tracciabilità da parte di altri soggetti di cui si avvale per l'esercizio della propria attività (agenti, sub agenti, produttori, liquidatori, ecc), si impegna a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Contraente.

24. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

25. Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Trani. È escluso il ricorso all'arbitrato.

26. Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è la società Servizi Ambientali Nord Barese Spa (SANB Spa) ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: sanb@pec.it tel. 080/6190414 info@sanbspa.it

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. Leonardo Gasparre ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: sanb@pec.it tel. 080/6190414 mail.dpo@sanbspa.it

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Società SANB Spa implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.